



## **Regolamento**

### **“Warrant azioni ordinarie Mediobanca 2009 – 2011”**

#### **Art. 1 – Warrant validi per sottoscrivere azioni ordinarie Mediobanca**

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca– Banca di Credito Finanziario S.p.A., (“Mediobanca” o la “Società”), riunitosi in data 18 settembre 2009, ha deliberato, tra l’altro - a valere sulla delega attribuitagli ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile dall’Assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 27 giugno 2007 - di aumentare il capitale sociale in via scindibile per un ammontare nominale massimo di Euro 57.418.261,50 mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 114.836.523 azioni ordinarie Mediobanca, da nominali Euro 0,5 cadauna (le “Azioni di Compendio”), destinate all’esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai portatori di n. 803.855.665 “Warrant azioni ordinarie Mediobanca 2009 - 2011” (i “Warrant”) assegnati gratuitamente agli azionisti della Società, nel rapporto di 1 Warrant ogni 1 azione ordinaria Mediobanca posseduta.

I Warrant daranno diritto ai loro portatori di sottoscrivere – con le modalità e i termini indicati nel presente Regolamento –1 Azione di Compendio con godimento regolare ogni 7 Warrant esercitati, ad un prezzo pari ad Euro 9, di cui Euro 8,50 a titolo di sovrapprezzo, salvo quanto previsto al successivo art. 3.

I Warrant sono al portatore, liberamente trasferibili e sono ammessi al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

#### **Art. 2 – Modalità di esercizio dei Warrant**

I) I portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere in qualsiasi momento, salvo quanto previsto al successivo punto V) – a partire dal 1° gennaio 2010 e fino al 18 marzo 2011 – azioni ordinarie Mediobanca, in ragione di 1 Azione di Compendio ogni 7 Warrant presentati per l’esercizio (il “Rapporto di Esercizio”), al prezzo di Euro 9 per azione sottoscritta, salvo quanto previsto al successivo art. 3.



- II) le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui i *Warrant* sono depositati. L'esercizio dei *Warrant* avrà effetto, anche ai fini di quanto previsto al successivo punto III), il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, salvo per le richieste presentate dal 1° al 18 marzo 2011 che avranno effetto il 31 marzo 2011; alla data di efficacia dell'esercizio dei *Warrant*, Mediobanca provvederà ad emettere le Azioni di Compendio sottoscritte, mettendole a disposizione degli aventi diritto per il tramite di Monte Titoli S.p.A.;
- III) le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie Mediobanca trattate in borsa alla data di efficacia dell'esercizio dei *Warrant* e saranno pertanto munite delle cedole in corso a tale data;
- IV) il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione delle richieste di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti;
- V) l'esercizio dei *Warrant* sarà sospeso dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca delibera di convocare l'Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare – anche in convocazione successiva alla prima – e, comunque, sino al giorno (escluso) dello stacco di dividendi eventualmente deliberati dall'Assemblea medesima;
- VI) i *Warrant* che non fossero presentati per l'esercizio entro il termine ultimo del 18 marzo 2011 decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto;
- VII) all'atto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il portatore dei *Warrant*: (i) prenderà atto che le azioni sottoscritte in esercizio dei *Warrant* non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America e (ii) dichiarerà di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della "Regulations S". Nessuna azione sottoscritta in esercizio dei *Warrant* sarà attribuita ai portatori di *Warrant* che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

**Art. 3 – Diritti dei portatori dei *Warrant* in caso di operazioni sul capitale sociale di Mediobanca**

Qualora Mediobanca dia esecuzione entro il 31 marzo 2011:

---



- I) ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con *warrant* o comunque ad operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

nel quale

- $P_{cum}$  rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “cum diritto” dell’azione ordinaria Mediobanca registrati nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- $P_{ex}$  rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “ex diritto” dell’azione ordinaria Mediobanca registrati nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

In nessun caso a seguito dell’applicazione della precedente formula il prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio potrà essere incrementato.

- II) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà modificato mediante incremento del numero di Azioni di Compendio in relazione a ciascun *Warrant*, proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita. In tali casi, per effetto dell’aumento gratuito del capitale, il prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio risulterà ridotto proporzionalmente;
- III) ad aumenti gratuiti del valore nominale delle azioni o a riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio né il Rapporto di Esercizio indicati al precedente art. 2;
- IV) al raggruppamento o al frazionamento delle azioni, il Rapporto di Esercizio sarà modificato mediante decremento/incremento del numero di Azioni di Compendio in relazione a ciascun *Warrant*, proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento. In tali casi, per effetto del raggruppamento o frazionamento, il prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio risulterà incrementato o ridotto proporzionalmente;
-



- V) a modificazioni delle disposizioni del proprio statuto concernenti la ripartizione degli utili o alla incorporazione di altra società, non saranno modificati né prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio né il Rapporto di Esercizio indicati al precedente art. 2;
- VI) ad aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4°, 5°, 6° e 8° del Codice Civile, non saranno modificati né il prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio né il Rapporto di Esercizio indicati al precedente art. 2;
- VII) ad operazioni di fusione/scissione in cui la Società non sia la società incorporante/beneficiaria, il Rapporto di Esercizio sarà modificato proporzionalmente al rapporto di concambio/assegnazione.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, potrà essere rettificato il Rapporto di Esercizio e/o, se del caso, il prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio, secondo metodologie di generale accettazione.

Qualora la richiesta di esercizio dei *Warrant* venga presentata prima che sia stato comunicato il nuovo prezzo di sottoscrizione susseguente ad un'operazione di cui al precedente punto I) del presente articolo, per esercizio dopo lo stacco del diritto, quanto eventualmente versato in più alla presentazione della richiesta, prendendo come base il prezzo di sottoscrizione prima dell'aggiustamento di cui al precedente punto I), verrà restituito al sottoscrittore senza interessi alla data in cui sarà comunicato il nuovo prezzo di sottoscrizione.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all'atto dell'esercizio dei *Warrant* spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei *Warrant* avrà diritto a sottoscrivere azioni fino alla concorrenza del numero intero e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

In nessun caso il prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Compendio in esercizio dei *Warrant* potrà risultare inferiore al loro valore nominale.

#### **Art. 4 – Soggetti Incaricati**

Le operazioni di esercizio dei *Warrant* avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A.



## **Art. 5 – Termini di decadenza**

Il diritto di esercizio dei *Warrant* dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

## **Art. 6 – Regime fiscale**

### Regime impositivo delle plusvalenze connesse alla cessione dei *Warrant*

In base alla normativa vigente le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di *warrant* di sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia con azioni negoziate in mercati regolamentati, se non conseguite nell'esercizio di arti e professioni o d'impresе, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie (articoli 67 e seguenti del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, di seguito "TUIR"). Le cessioni di "titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni" (quali i *Warrant*) sono infatti assimilate alle cessioni di partecipazioni, e soggette al medesimo regime fiscale previsto

per la cessione di partecipazioni.

Il regime di tassazione della plusvalenza varia pertanto a seconda del soggetto che pone in essere la cessione; in particolare:

(A) se la plusvalenza è realizzata da una persona fisica residente in Italia al di fuori dell'esercizio di un'impresa, da società semplici e da soggetti equiparati:

- ◆ la plusvalenza è assoggettata all'imposta sostitutiva del 12,50% se la cessione dei *Warrant* si riferisce ad una partecipazione "non qualificata" (come di seguito definita); in tal caso, peraltro, il cedente potrà optare per l'assoggettamento ad imposizione della plusvalenza sulla base dei regimi della dichiarazione, del risparmio amministrato o del risparmio gestito, rispettivamente ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del d. lgs. n. 461 del 21 novembre 1997;
- ◆ la plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile per il 49,72% ed è tassata con aliquota progressiva se la cessione dei *Warrant* si riferisce ad una partecipazione "qualificata" (come di seguito definita) ai sensi dell'articolo 68, comma 3, TUIR, e del D.M. del 2 aprile 2008.



---

Ai fini delle disposizioni di cui trattasi, una partecipazione si considera “qualificata” se rappresenta, nel caso di società quotate, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero, alternativamente, una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5%. Al fine di stabilire se tali percentuali minime siano state superate, si deve tener conto anche dei titoli o dei diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni qualificate (ad esempio: *warrant* di sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d’opzione di cui agli articoli 2441 e 2420-bis del codice civile, obbligazioni convertibili). Di conseguenza, si può verificare un’ipotesi di cessione di partecipazione qualificata anche nel caso in cui siano ceduti soltanto titoli o diritti che, autonomamente considerati ovvero insieme alle altre partecipazioni cedute, rappresentino una percentuale di diritti di voto e di partecipazione superiori ai limiti indicati. Al fine di individuare le percentuali di diritti di voto e di partecipazione, è necessario cumulare le cessioni effettuate nell’arco di dodici mesi; pertanto, in occasione di ogni cessione si devono considerare tutte le cessioni effettuate dal medesimo soggetto che hanno avuto luogo nei dodici mesi dalla data della cessione, anche se ricadenti in periodi d’imposta diversi.

Pertanto, qualora un soggetto, dopo aver effettuato una prima cessione non qualificata, ponga in essere - nell’arco di dodici mesi dalla prima cessione - altre cessioni che comportino il superamento delle suddette percentuali di diritti di voto o di partecipazione, per effetto della predetta regola del cumulo, si considera realizzata una cessione di partecipazione qualificata.

L’applicazione della regola che impone di tener conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi è tuttavia subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle percentuali sopra indicate;

(B) se la plusvalenza è realizzata da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia:

- ◆ la plusvalenza derivante dalla cessione dei *Warrant*, ove ne ricorrano i requisiti di legge, è esente da tassazione in Italia se, congiuntamente, i *Warrant* (i) sono negoziati in mercati regolamentati e (ii) consentono di sottoscrivere una partecipazione “non qualificata” al capitale o al patrimonio di una società residente quotata in mercati regolamentati, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze nella Circolare n. 207 del 26 ottobre 1999;
- ◆ la plusvalenza derivante dalla cessione dei *Warrant* concorre a formare la base imponibile per il 49,72% del relativo ammontare ai sensi dell’articolo 68, comma 3, TUIR e del D. M. del 2 aprile 2008 (ed è soggetta a tassazione con le aliquote previste a seconda che si tratti di una persona fisica ovvero di società od ente) nel caso in cui si riferisca ad una partecipazione “qualificata” negoziata in mercati regolamentati.



Peraltro, la plusvalenza non è soggetta ad imposizione in Italia nel caso in cui il soggetto cedente risieda in uno Stato che ha concluso con l'Italia una Convenzione contro le doppie imposizioni ai sensi della quale la tassazione è riservata in via esclusiva allo Stato di residenza del soggetto cedente (in modo conforme a quanto previsto dall'articolo 13, comma 5 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato in sede OCSE).

Inoltre, non sono soggette ad imposizione in Italia le plusvalenze derivanti dalla cessione di *warrant* che si riferiscano a partecipazioni non qualificate, a condizione che il soggetto cedente sia residente in uno Stato di cui all'articolo 6 del d. lgs. n. 239 del 1° aprile 1996.

A seconda dei casi, la possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

Quanto sopra riportato costituisce una mera sintesi del regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei *Warrant* – ai sensi della vigente legislazione tributaria italiana – applicabile ad alcune specifiche (e non a tutte le) categorie di investitori e non intende essere un'esauriente analisi di tutte le possibili conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di tali titoli. Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale dei predetti redditi, si rinvia al d.lgs. 21.11.1997 n. 461, come successivamente modificato, e al TUIR, nonché agli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati. Gli investitori, pertanto, sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei *Warrant*.

#### **Art. 7 – Quotazione**

Verrà richiesta alla Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione dei *Warrant* alla quotazione ufficiale.

#### **Art. 8 – Varie**

Tutte le comunicazioni di Mediobanca ai portatori dei *Warrant* verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione.

Il possesso dei *Warrant* comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.



Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi contestazione relativa ai *Warrant* e alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di Milano.